

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

_____ numero _____

_____ data _____

Oggetto: Stipula di una convenzione tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. avente ad oggetto attività di collaborazione per prestazioni professionali riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera - ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001 – anno 2018

Esercizio 2017 Conto _____

Centro di Costo 11023100 _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale _____

Data _____

U.O.S.D. PROPONENTE
AFFARI GENERALI

_____ Estensore Simona Bartolucci

Il Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Maria Rita Corsetti

Data _____ Firma _____

Il Dirigente della U.O.S.D. proponente:
Dr.ssa Maria Rita Corsetti

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine di cui n. ____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.



Esercizio	2018	Conto
Centro di Costo		11023100
Sottoconto n.	409010102	€ 21.081,60
	502020210	€ 20.027,52
Budget:		
- Assegnato		
- Utilizzato		
- Presente atto	€	
- Residuo		
Ovvero schema allegato		<input type="checkbox"/>
Scostamento Budget	NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale		
Data		

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 701/DG del 30.08.2017 è stata approvata la stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. per l'anno 2017, con decorrenza dal 01.09.2017, avente ad oggetto collaborazione per prestazioni professionali per attività riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera in possesso della specifica competenza in materia, ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001;
- che l'Azienda ha individuato l'Ing. Stefano Lazzari quale dirigente in possesso della specifica competenza in materia per lo svolgimento dell'attività di consulenza prevista nella convenzione;
- che con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 0034915 del 13.12.2017, l'Associazione ha formulato all'Azienda richiesta di rinnovo della convenzione, alle medesime condizioni, per l'anno 2018 relativa alle prestazioni professionali per attività riguardanti la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che l'art. 7 rubricato "Durata" della convenzione in essere testualmente recita "La presente convenzione avrà durata per l'anno 2017, con decorrenza dal 01.09.2017, rinnovabile su richiesta dell'Associazione e previa accettazione dell'Azienda, per un ulteriore periodo da concordare. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.";
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo agli atti;
- TENUTO CONTO** che dall'esame degli atti acquisiti non emergono pareri ovvero circostanze non favorevoli alla stipula di cui trattasi;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al rinnovo della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera e l'A.C.I.S.M.O.M., per l'anno 2018, con decorrenza dal 01.01.2018 e termine il 31.12.2018, avente ad oggetto collaborazione per prestazioni professionali per attività riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera in possesso della specifica competenza in materia, ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001;
- di approvare il testo della convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la sottoscrizione tra le parti della convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC;
- di stabilire che l' A.C.I.S.M.O.M. corrisponderà all'Azienda Ospedaliera per l'attività di che trattasi, un compenso per le prestazioni professionali pari ad € 60,00 + IVA per ciascuna ora di consulenza resa, prevedendo che il personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera individuato effettuerà l'attività di consulenza al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con l'orario di

lavoro e con le esigenze dell'Azienda di appartenenza ed in numero di 1 (uno) o 2 (due) accessi a settimana fino ad un massimo di 6 (sei) ore a settimana, presso le strutture dell'Associazione;

di stabilire, altresì, che il compenso per l'attività di cui sopra introitato dall'Azienda verrà ripartito, ai sensi del sopracitato art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001, attribuendone il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza previa detrazione dell'irap e di ogni altro onere a carico dell'Azienda sulla quota del 95% stessa;

di individuare il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali quale responsabile della corretta esecuzione della convenzione assumendo la piena responsabilità in termini di spesa e liquidazione;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 24/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere alla stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. per l'anno 2018, con decorrenza dal 01.01.2018 e termine il 31.12.2018, avente ad oggetto collaborazione per prestazioni professionali per l'attività riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera in possesso della specifica competenza in materia, ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001;
- di approvare il testo della convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la sottoscrizione tra le parti della convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC;
- di stabilire che l'A.C.I.S.M.O.M. corrisponderà all'Azienda Ospedaliera, per l'attività di che trattasi, un compenso per le prestazioni professionali pari ad € 60,00 + IVA per ciascuna ora di consulenza resa, prevedendo che il personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera individuatore effettuerà l'attività di consulenza al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con l'orario di lavoro e con le esigenze dell'Azienda di appartenenza ed in numero di 1 (uno) o 2 (due) accessi a settimana fino ad un massimo di 6 (sei) ore a settimana, presso le strutture dell'Associazione;
- di stabilire, altresì, che il compenso per l'attività di cui sopra introitato dall'Azienda verrà ripartito, ai sensi del sopracitato art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001, attribuendone il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza previa detrazione dell'irap e di ogni altro onere a carico dell'Azienda sulla quota del 95% stessa;

- di individuare il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali quale responsabile della corretta esecuzione della convenzione assumendo la piena responsabilità in termini di spesa e liquidazione;
 - di prevedere che il ricavo totale presunto derivante dal presente provvedimento trova riferimento quanto ad € 21.081,60 IVA compresa al conto n. 409010102 “ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie” del Bilancio 2018;
 - di prevedere che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento trova riferimento quanto ad € 20.027,52 IVA compresa al conto n. 502020210 “altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria” del Bilancio 2018.

**Il Dirigente della U.O.S.D.
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitegli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014 e prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00019 del 30.01.2017;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Ildè Coiro**

**Convenzione per prestazioni professionali per attività riguardanti
la gestione di apparecchiature elettromedicali**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata(di seguito Azienda) con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 C.F. e P.I. 047350610006, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, Dr.ssa Ilde Coiro, domiciliato per la carica come sopra

E

L' Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. (di seguito Associazione) con sede legale in Roma, Piazza del Grillo, 1 – 00184 C.F. 01435020589 e P.I. 00995661006, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Paola Santaroni, domiciliato per la carica come sopra

PREMESSO CHE

– con Deliberazione n. 701/DG del 30.08.2017 è stata approvata stipula della convenzione tra l'Azienda e l'Associazione per l'anno 2017 con decorrenza dal 01.09.2017 avente ad oggetto collaborazione per prestazioni professionali per attività riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera in possesso della specifica competenza in materia, ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001;

- con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 0034915 del 13.12.2017, l'Associazione ha formulato all'Azienda richiesta di rinnovo della Convenzione, alle medesime condizioni, per l'anno 2018 relativa alle prestazioni professionali per attività riguardanti la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- l'art. 7 rubricato "Durata" della convenzione in essere testualmente recita "La presente convenzione avrà durata per l'anno 2017, con decorrenza dal 01.09.2017, rinnovabile su richiesta dell'Associazione e previa accettazione dell'Azienda, per un ulteriore periodo da concordare. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.";
- il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo hanno espresso parere favorevole agli atti;
- con Deliberazione n. ____/DG del _____viene approvata la stipula della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire all'Associazione l'attività di collaborazione consistente in prestazioni professionali da parte di un Dirigente Ingegnere dell'Azienda riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali ai sensi dell'art. 62 del CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività di consulenza sarà espletata dal professionista di cui all'art. 2, al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con l'orario di lavoro, con le esigenze dell'Azienda e nel rispetto della normativa vigente e consisterà in un numero di 1(uno) o 2 (due) accessi a settimana fino ad un massimo di 6 (sei) ore a settimana, presso le strutture dell'Associazione.

La consulenza avrà per oggetto le seguenti due linee di attività, connesse alla gestione del parco apparecchiature elettromedicali dell'Associazione:

- anali e valutazione delle apparecchiature volte anche alla definizione di nuove acquisizioni;
- analisi contratti di manutenzione in essere e valutazione in ordine ad eventuali rinnovi/integrazioni/altro.

Art. 4 Norme Anticorruzione

L'Associazione e l'Azienda si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni di consulenza stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'Azienda e dei dipendenti di essa nell'attività della Associazione.

Art. 5 Compenso

Il compenso previsto per le prestazioni professionali è pari ad € 60,00 (Euro sessanta,00) + IVA per ciascuna ora di consulenza resa.

Nessun compenso può essere pagato dall'Associazione direttamente ai dipendenti dell'Azienda per l'attività cui essi siano stati chiamati, in base alla presente convenzione.

Art. 6 Modalità di pagamento

Il compenso di cui all'art. 5 sarà pagato dall'Associazione all'Azienda entro il termine di 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa mensilmente dall'Azienda sulla base di un prospetto riepilogativo (All. A), trasmesso dall'Associazione medesima, che indichi i giorni e gli orari nei quali il Dirigente ha effettuato le prestazioni, firmato dal Dirigente medesimo e dal rappresentante legale dell'Associazione e restituito alla U.O.S.D. AFFARI GENERALI.

Art. 7 Durata

La presente convenzione avrà durata per l'anno 2018, con decorrenza dal 01.01.2018 e termine il 31.12.2018, rinnovabile su richiesta dell'Associazione e previa accettazione dell'Azienda, per un ulteriore periodo da concordare. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Art. 8 Aspetti assicurativi

L'Azienda dà atto che per il personale dipendente che prenderà parte alle attività è garantita la tutela assicurativa per la responsabilità civile per danni eventualmente prodotti in occasione dello svolgimento dell'attività.

L'Associazione si assumerà la responsabilità per i rischi e danni causati a terzi, derivanti dai propri impianti e attrezzature.

Art. 9 Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi derivanti dal presente accordo, l'Associazione, fermo restando il risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Il personale impegnato nell'attività di cui alla presente convenzione è soggetto all'osservanza della normativa prevista dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

Il responsabile del trattamento è designato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati deve essere sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime da adottare.

Art. 11 Riservatezza e proprietà della documentazione

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Anche il materiale originario o predisposto ai fini della presente convenzione è oggetto di tale obbligo, mentre sono esclusi i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Anche in caso di cessazione della convenzione gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati. I diritti di proprietà e/o utilizzazione di quanto prodotto in relazione alle attività convenzionali sono di titolarità esclusiva dell'Associazione che ne potrà disporre senza alcuna restrizione.

Art. 12 Aspetti Fiscali

Le spese di bollo sono a carico della Associazione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le conseguenti spese saranno a carico della parte che lo ritenesse necessario.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC.

Roma,

Il Direttore Generale

Associazione dei Cavalieri Italiani del

Sovrano Militare Ordine di Malta -

A.C.I.S.M.O.M.

Dott.ssa Anna Paola Santaroni

Roma,

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliera Complesso

Ospedaliero San Giovanni –

Addolorata

Dr.ssa Ilde Coiro

Allegato "A"

All'Azienda Ospedaliera
Complesso Ospedaliero San
Giovanni – Addolorata
U.O.S.D. AFFARI GENERALI
Via dell'Amba Aradam, 900184 Roma

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda e l'A.C.I.S.M.O.M. avente ad oggetto attività di collaborazione per prestazioni professionali riguardanti la gestione di apparecchiature elettromedicali da parte del personale dipendente individuato dall'Azienda Ospedaliera ex art. 62 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001 – anno 2018

Si comunica che nel mese di _____ il
Dott./Ing. _____ in servizio presso l'Azienda Ospedaliera
Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, si è recato presso
_____, al fine di svolgere l'attività prevista in convenzione. L'attività è
stata prestata con le seguenti modalità che rientrano nel disposto della convenzione che
disciplina l'attività stessa:

GIORNO	ORARIO	Ore rese
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	

Firma del Dipendente
dell'Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni – Addolorata

Firma del Rappresentante Legale
dell'A.C.I.S.M.O.M.

Deliberazione

N.

DEL

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. fogli
Esecutiva il,
Il Dirigente della UOSD Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)